



**COMUNE DI BRIVIO**

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL  
DIRITTO ESCLUSIVO DI PESCA  
DI PROPRIETA' COMUNALE**

**Release del 16 Settembre 2011**

## ARTICOLO 1:

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del diritto esclusivo di pesca di proprietà comunale vigente nel tratto di Fiume Adda che si estende dal Ponte di Capiate al cosiddetto Chiusone di Brivio in località Molinazzo e, così, fra sponda e sponda, entro i limiti al nord ed al sud segnati da punti estremi fissi e come venne determinato da tecnici del Genio Civile, giusta Decreto 21/12/1903, n. 6547, Div. 3 del Sig. Prefetto di Como, facente richiamo al Decreto Prefettizio 05/07/1896, col quale venne riconosciuto il possesso goduto dal Comune di Brivio del diritto di pesca sul lago omonimo e come confermato dal D.M. 14/01/1930, registrato alla Corte dei Conti il 24/01/1930.

L'esercizio della pesca è gratuito per tutti i pescatori residenti nel Comune di Brivio, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.

Tutti i pescatori non residenti in Brivio sono tenuti a munirsi di apposito permesso comunale ed al pagamento dei diritti, come infra determinati, in favore del Comune di Brivio.

L'attività pescatoria deve essere svolta in osservanza della L.R. 26 maggio 1982, n. 25, e delle prescrizioni emesse dall'Amministrazione Provinciale.

## ARTICOLO 2:

Il Comune di Brivio nell'esercizio del suo diritto esclusivo di pesca, di cui al precedente articolo 1, stabilisce che i pescatori non residenti debbano munirsi di apposito permesso comunale previo pagamento di un diritto, secondo la tariffa seguente:

- a) pesca dalla sponda con canna **in vigore dal 10-02-2011** :
  - annuale      **€uro 20,00 pari a £ire 38.725**
  - giornaliero **€uro 02,00 pari a lire 3.872**
  
- b) pesca a bordo di natante e dalle isole con canna e tirlindana:
  - annuale      €uro 30,99.= - £ire 60.000.=
  - giornaliero    €uro 2,58.= - £ire 5.000.=
  
- c) n. 2 permessi tradizionali per pescatori professionisti:      - annuale      €uro 30,99.= - £ire 60.000.=

## ARTICOLO 3:

I permessi giornalieri ed annuali verranno rilasciati dal Comune, dalle due società sportive briviesi e dagli esercizi pubblici designati dall'Amministrazione Comunale.

## ARTICOLO 4:

Per lo svolgimento di gare federali che hanno come fine i campionati provinciali e italiani verrà rilasciato il permesso da parte dell'Amministrazione Comunale, previo pagamento di una tassa di €uro 20,69.= - £ire 40.000.= da parte della società richiedente.

## ARTICOLO 5:

Per lo svolgimento di gare sociali delle società di pescatori dilettanti non residenti, verrà rilasciato il permesso da parte dell'Amministrazione Comunale, limitatamente ad una società sportiva per volta, previo pagamento di una tassa di €uro 15,49.= - £ire 30.000.=.

Ai fini dell'assegnazione del campo di gara verrà accordata priorità alla società che, all'atto della richiesta, assuma l'impegno di risemina del pescato.

## **ARTICOLO 6:**

Dalle società di pescatori sportivi dilettanti briviesi per lo svolgimento di gare, non è dovuto il pagamento della tassa di cui al precedente articolo.

## **ARTICOLO 7:**

La località del campo di gara verrà assegnata alle società richiedenti, di cui agli articoli 4, 5 e 6, dal Sindaco o Assessore, in base a criteri determinati dagli stessi ed in conformità del presente regolamento, precisando che il campo di gara, di cui all'art. 5, dovrà essere individuato nel tratto oltre la località denominata "Il Bersaglio".

## **ARTICOLO 8:**

Ai pescatori non residenti, trovati sprovvisti del permesso di pesca, verrà applicata una sanzione amministrativa di €uro 25,82.= - lire 50.000.=, fermo restando l'obbligo di munirsi del necessario diritto di pesca.

## **ARTICOLO 9:**

Per quanto riguarda l'esercizio della pesca professionistica e dilettantistica, le violazioni sono sanzionate ai sensi degli articoli 42 e seguenti della L.R. 26 maggio 1982, n. 25.

## **ARTICOLO 10:**

La Commissione Consiliare consultiva istituita con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 11/06/1986, esprime pareri in ordine a modifiche del presente Regolamento e, se richiesta, sulle concessioni ed i permessi.

## **ARTICOLO 11:**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 62 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art. 21 della Legge 9 giugno 1947, n. 530.

## **ARTICOLO 12:**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme di cui alla delibera consiliare n. 6 del 17/02/1976, modificate con delibera n. 9 del 16/04/1979, e ogni altra norma in contrasto con il presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto C.C. n. 74 del 05/03/1987, esecutivo C.R.C. sez. di Lecco il 24/03/1987 atto n. 8153, e modificato con atto del C.C. n. 46 del 05/12/1994, reso esecutivo dal C.R.C. sez. di Milano il 12/01/1995 atto n. 3423.

Variazioni alle tariffe del diritto di pesca sono state apportate con atto della Giunta Comunale n. 31 del 16/03/1998 e risultano le seguenti:

- gare federali      **€uro 45,00 pari a £ire 87.132**
- gare sociali        **€uro 35,00 pari a £ire 67.769**